



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI, ANCHE DESTINATI A MERCATI

Adottato con delibera consiliare n. 19 d'ord. del 29/03/2021

Modificato con delibera consiliare n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.	1	Oggetto del Regolamento	pag.	4
Art.	2	Presupposto del canone	pag.	4
Art.	3	Soggetto passivo	pag.	4

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.	4	Concessioni/autorizzazioni	pag.	5
Art.	5	Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione	pag.	5
Art.	6	Domanda di concessione/autorizzazione	pag.	6
Art.	7	Casi in cui non è previsto il rilascio di concessione/autorizzazione	pag.	7
Art.	8	Occupazioni d'urgenza	pag.	8
Art.	9	Preferenze nelle concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico	pag.	8
Art.	10	Istruttoria	pag.	8
Art.	11	Conclusione del procedimento e rilascio della concessione/autorizzazione	pag.	9
Art.	12	Contenuto ed efficacia del provvedimento	pag.	9
Art.	13	Cauzione a garanzia del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag.	10
Art.	14	Norme per l'esecuzione dei lavori	pag.	11
Art.	15	Lavori, scavi e demolizioni non previsti nel provvedimento di autorizzazione/concessione	pag.	11
Art.	16	Trasferimento dell'occupazione	pag.	11
Art.	17	Subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione	pag.	11
Art.	18	Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag.	12
Art.	19	Rinuncia, cessazione anticipata della concessione/autorizzazione	pag.	12
Art.	20	Sospensione e modifica del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag.	12
Art.	21	Revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag.	12
Art.	22	Procedure ed effetti della revoca	pag.	12
Art.	23	Decadenza del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag.	13
Art.	24	Estinzione del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag.	13

TITOLO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I – LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.	25	Tipologie di impianti pubblicitari	pag.	14
Art.	26	Divieti	pag.	15
Art.	27	Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	pag.	15

CAPO II – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art.	28	Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari	pag.	15
Art.	29	Pubblicità realizzata sui carrelli dei supermercati	pag.	16
Art.	30	Locandine	pag.	16
Art.	31	Striscioni, gonfaloni e stendardi	pag.	16
Art.	32	Segni orizzontali reclamistici su piani stradali	pag.	16
Art.	33	Dichiarazioni per particolari fattispecie	pag.	16

TITOLO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art.	34	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	pag.	17
Art.	35	Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura		

	di servizi di pubblica utilità	pag.	17
Art. 36	Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi, condutture e impianti in genere	pag.	17
Art. 37	Occupazioni effettuate su stalli destinati alla sosta a pagamento	pag.	18
Art. 38	Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti	pag.	18
Art. 39	Occupazioni con serbatoi	pag.	18
Art. 40	Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia	pag.	18
Art. 41	Spettacoli viaggianti e circhi	pag.	18
Art. 42	Esercizio del commercio su aree pubbliche	pag.	18
Art. 43	Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale	pag.	18

TITOLO V – TARIFFE E CANONE

Art. 44	Criteri per la determinazione della tariffa	pag.	18
Art. 45	Determinazione del canone	pag.	19
Art. 46	Modalità e termini per il pagamento del canone	pag.	21
Art. 47	Riduzioni	pag.	21
Art. 48	Esenzioni	pag.	22

TITOLO VI – ACCERTAMENTI, INDENNITÀ E SANZIONI

Art. 49	Accertamenti	pag.	24
Art. 50	Le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni abusive	pag.	25
Art. 51	Sanzioni e indennità	pag.	25
Art. 52	Rateazione del pagamento	pag.	26
Art. 53	Riscossione coattiva	pag.	26
Art. 54	Interessi	pag.	26
Art. 55	Rimborsi	pag.	26

TITOLO VII – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 56	Gestione del servizio	pag.	27
Art. 57	Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione	pag.	27
Art. 58	Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni	pag.	27
Art. 59	Tariffe	pag.	29
Art. 60	Determinazione del canone	pag.	29
Art. 61	Riduzioni	pag.	29
Art. 62	Esenzioni	pag.	30
Art. 63	Riscossione	pag.	30
Art. 64	Obblighi, divieti e disposizioni diverse	pag.	30
Art. 65	Vigilanza e sanzioni	pag.	30

TITOLO VIII – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI

Art. 66	Presupposto del canone	pag.	31
Art. 67	Soggetto Passivo	pag.	31
Art. 68	Criteri per la determinazione della tariffa	pag.	31
Art. 69	Criteri per la determinazione del canone	pag.	32
Art. 69 bis	Disposizioni generali	pag.	32

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70	Entrata in vigore e clausola di adeguamento	pag.	32
---------	---	------	----

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997 e del D.Lgs. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "Canone", ai sensi dei commi da 816 a 847 dell'art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai Regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi.

Art. 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. 285/1992.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, relativamente agli impianti installati sul suolo pubblico.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi ai sensi del presente Regolamento:
 - a) Per le occupazioni di suolo, il titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
 - b) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il titolare dell'autorizzazione, o in assenza del medesimo, il soggetto che, anche abusivo e senza titolo, effettua la diffusione di messaggi pubblicitari. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri.
2. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali

della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione e al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II –PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4–Concessioni/autorizzazioni

1. Le seguenti fattispecie devono essere precedute da un provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione:
 - a) occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune e ad aree private soggette a pubblico passaggio, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti;
 - b) diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fatte salve le fattispecie e di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Le concessioni/autorizzazioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 285/1992, dal relativo Regolamento di attuazione, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dai Regolamenti comunali disciplinanti la materia.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L. 241/1990 e le norme regolamentari comunali relative all'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità e ogni altra norma in quanto compatibile.
4. Le concessioni/autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i titolari di concessione/autorizzazione devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 –Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. Il soggetto titolare della concessione/autorizzazione è tenuto a:
 - a) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di diffusione di messaggi pubblicitari e di occupazione, e risarcendo l'Amministrazione di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione/autorizzazione;
 - b) effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessaria al mantenimento delle opere costruite in dipendenza della concessione/autorizzazione e delle condizioni di sicurezza dei mezzi e delle strutture di sostegno;
 - c) riparare gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione/autorizzazione, il bene occupato;

- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio della concessione/autorizzazione, sia successivamente per sopravvenute e motivate esigenze;
- g) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca della concessione/autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste nel provvedimento stesso o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) versare il canone alle scadenze previste;
- i) non protrarre la diffusione di messaggi pubblicitarie/o l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- j) verificare periodicamente il buono stato dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- k) applicare o incidere la targhetta in ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, così come prescritto dall'art. 55 del D.P.R.495/1992;
- l) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione/autorizzazione;
- m) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- n) risarcire l'Amministrazione di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione/autorizzazione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- o) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità concordare con l'Amministrazione ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni/autorizzazioni precedenti, la nuova concessione/autorizzazione si intende come non avvenuta.

Art. 6 – Domanda di concessione/autorizzazione

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 160/2010 relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare un'esposizione pubblicitaria o un'occupazione di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al Protocollo dell'Amministrazione.
2. La domanda, soggetta a imposta di bollo nei casi previsti dalla legge, deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, il telefono, l'indirizzo mail e la pec;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

- c) l'impegno del richiedente a sottostare senza riserva a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento di concessione/autorizzazione, nonché alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
3. In particolare, per la diffusione di messaggi pubblicitari la domanda deve inoltre contenere:
- a) l'ubicazione specifica del mezzo pubblicitario oggetto della richiesta di autorizzazione;
 - b) l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari, la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) gli eventuali documenti relativi al particolare tipo di esposizione pubblicitaria che si intende realizzare.
3. In particolare, per l'occupazione di suolo pubblico la domanda deve inoltre contenere:
- a) il motivo e l'oggetto della occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione, la sua dimensione espressa in metri quadrati o metri lineari e l'ubicazione esatta;
 - c) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - d) l'eventuale disegno o fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
4. Nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Art. 7 – Casi in cui non è previsto il rilascio di concessione/autorizzazione

1. L'autorizzazione si intende implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario o dell'esposizione pubblicitaria, nei seguenti casi:
- a) esposizione temporanea di locandine apposte, a cura degli interessati, sulle vetrine all'interno di pubblici esercizi, esercizi commerciali e luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico quali, ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi in genere, i cinema, i teatri, le stazioni dei pubblici trasporti e i centri commerciali, se non visibile dalla pubblica via;
 - c) pubblicità effettuata su veicoli ad uso pubblico o privato, esclusi i veicoli pubblicitari ivi compresi quelli itineranti la cui sosta è superiore a 48 ore;
 - d) targhe commerciali e vetrofanie di dimensioni inferiori a cinquecento centimetri quadrati;
 - e) esposizione pubblicitaria di messaggi relativi ai saldi;
 - f) pubblicità realizzata sulle vetrine o sulle porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali;
 - g) pubblicità effettuata sui parcometri.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico di merci, per il tempo strettamente necessario al compimento delle relative occupazioni, fatte salve le occupazioni con infrastrutture e materiali per l'esercizio dell'attività edilizia o disposte da regolamentazione della circolazione stradale.

3. Non sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione le occupazioni effettuate dagli spuntisti nei mercati su aree pubbliche, per le quali la quietanza di versamento del canone costituisce titolo legittimante l'occupazione.
4. Il commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante potrà svolgersi, nelle aree non vietate e nei limiti previsti dallo specifico Regolamento, per la durata massima di 60 minuti al termine dei quali l'interessato dovrà spostarsi in zona diversa (distante in linea d'aria almeno 500 metri) con divieto di ritorno nella stessa postazione nelle successive 24 ore.

Art. 8 –Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio/autorizzatorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione/autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale entro 24 ore dall'inizio dell'occupazione.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 51 del presente Regolamento per le occupazioni abusive fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992.

Art. 9 –Preferenze nelle concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico

1. Le aree pubbliche che fronteggiano locali commerciali, artigianali e pubblici esercizi sono di preferenza concesse ai titolari dei medesimi esercizi nel rispetto della normativa di settore.
2. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione/autorizzazione è fatta al primo richiedente in ordine cronologico.

Art. 10 –Istruttoria

1. Il Servizio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta la domanda avvia l'istruttoria e provvede al controllo della documentazione inviata.
2. Il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso nel caso in cui la domanda risulti incompleta o carente. In questo caso il Servizio competente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda richiede le integrazioni o la regolarizzazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta del Servizio competente.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e la inoltra immediatamente ai Servizi competenti dell'Amministrazione ove, per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria o di occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri devono essere comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza di comunicazione il parere si intende acquisito in senso favorevole.
5. In assenza di un termine specifico presente nelle normative sopraindicate, il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione della domanda di concessione/autorizzazione, così come disciplinato dal presente titolo. Per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L. 241/1990, del D.Lgs. 285/1992 e dei Regolamenti comunali vigenti in materia.
6. In nessun caso lo scadere del termine, di cui al comma precedente, determina assenso alla concessione/autorizzazione. Il Servizio competente prima dell'adozione di un provvedimento di

diniego comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, nonché il termine di 10 giorni entro il quale presentare per iscritto le eventuali osservazioni.

Art. 11 – Conclusione del procedimento e rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria prima del rilascio della concessione/autorizzazione, inoltra la richiesta di determinazione del canone al Servizio competente.
2. Il Servizio competente provvede alla quantificazione del canone e comunica al richiedente l'importo, in modo da consentire il versamento della prima o unica rata. Il richiedente è inoltre tenuto a dare dimostrazione del pagamento, solo a seguito del quale il responsabile del procedimento potrà adottare il provvedimento di concessione/autorizzazione.
3. Il Servizio competente alla determinazione del canone verifica inoltre l'assenza di morosità pregresse afferenti l'esposizione pubblicitaria o l'occupazione di suolo in ordine al versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del COSAP, del canone, delle sanzioni amministrative, delle spese di notifica o degli interessi.
4. Il responsabile del procedimento verifica l'assolvimento qualora dovuto degli obblighi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione non pervenga entro il termine indicato nella richiesta di pagamento la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione o occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Il rilascio della concessione/autorizzazione è necessario per poter effettuare la diffusione del messaggio pubblicitario o l'occupazione del suolo. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti al controllo la concessione/autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità o l'occupazione è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. Non si fa luogo al rilascio del provvedimento concessorio/autorizzatorio ove nella domanda siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se la diffusione del messaggio pubblicitario o l'occupazione non siano possibili in virtù di norme di legge o di Regolamento.
8. I provvedimenti di concessione/autorizzazione sono inviati a mezzo pec, qualora disponibile, ovvero devono essere ritirati presso il Servizio competente, di norma prima dell'esposizione pubblicitaria o dell'occupazione del suolo.
9. I dati delle concessioni/autorizzazioni rilasciate dovranno essere inviati, a cura del responsabile del procedimento, al Servizio competente per le attività di accertamento, riscossione del canone e relativi adempimenti.

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione contiene:
 - a) le prescrizioni cui è subordinata l'esposizione pubblicitaria o l'occupazione e il richiamo alle norme del presente Regolamento;
 - b) la specifica indicazione del beneficiario o beneficiari;
 - c) l'accertamento dell'avvenuto pagamento.
2. L'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltre contenere:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;

- c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
3. La concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo deve inoltre contenere:
- a) la tipologia di occupazione, la misura esatta in metri quadrati o lineari dell'occupazione;
 - b) luogo di occupazione;
 - c) il termine finale dell'occupazione;
 - d) l'obbligo per il beneficiario di non generare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, con rinvio alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
 - e) l'obbligo per il beneficiario di ripristino a proprie spese degli eventuali danni al suolo pubblico;
 - f) il divieto per il beneficiario di alterare in alcun modo il suolo occupato, mediante infissione di pali o punte, rimozione della pavimentazione, del manto bituminoso, dell'acciottolato o del terreno, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di rivalersi della spesa per la rimessa in pristino.
4. L'autorizzazione per interventi di scavo e occupazioni comportanti manomissioni alle pavimentazioni o ai manufatti di proprietà comunale prevede la possibilità per il soggetto autorizzato di realizzare i necessari interventi manomissori subordinatamente al nulla osta di cui al comma successivo. Tale documento, se richiesto, è funzionale alla comunicazione della data precisa di avvio dei lavori di manomissione e della loro durata ai fini anche della quantificazione del canone di occupazione temporanea.
5. Il nulla osta è rilasciato, su richiesta del beneficiario della concessione/autorizzazione in attuazione e in conformità ad essa. Per ciascuna autorizzazione, nell'ambito del periodo globale di validità della stessa e degli spazi pubblici in essa individuati, possono essere rilasciati più nulla osta per differenti frazioni di tempo e di spazio. Il nulla osta, salvo motivi di urgenza/emergenza, deve essere acquisito non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione ed il canone, da corrispondersi anticipatamente al suo rilascio, è rapportato al periodo di occupazione e alla misura di superficie in esso previsti.

Art. 13 – Cauzione a garanzia del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il Servizio competente può subordinare il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione alla costituzione, in un congruo termine, di una cauzione, la cui entità è determinata in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta. Tale cauzione resta vincolato a favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione/autorizzazione e delle spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso, fino alla data di effettiva rimessa in pristino dell'area oggetto di concessione/autorizzazione che verrà comunicata dal Servizio competente.
2. La cauzione dovrà essere prestata esclusivamente tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; non è ammessa la corresponsione in denaro contante e il versamento di assegni. Il fideiussore è tenuto a rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, di cui all'art. 1944, comma 2, Codice Civile.
3. In via residuale, su motivata richiesta dell'istante è ammesso, in deroga al comma precedente il deposito mediante bonifico bancario.
4. La cauzione è restituita entro 90 giorni dal termine dei lavori di ripristino, una volta accertata la piena rispondenza di tali lavori alle regole dell'arte.
5. All'occupante può essere richiesta la corresponsione di un'indennità di ammaloramento, giustificata dall'inevitabilità dell'imperfetta rimessa in pristino del manto stradale o delle altre superfici interessate agli scavi. Tale indennità è commisurata al valore materiale, funzionale ed estetico

dell'area manomessa e quantificata in un apposito tariffario. La corresponsione dell'indennità avverrà tramite escussione della fideiussione.

Art. 14 – Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e Regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte nel provvedimento di concessione/autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi dell'Amministrazione o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dall'Amministrazione o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose dell'Amministrazione o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

Art. 15 – Lavori, scavi e demolizioni non previsti nel provvedimento di autorizzazione/concessione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nel provvedimento stesso.
2. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o giunti o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 16 – Trasferimento dell'occupazione

1. Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere il rilascio di un'altra concessione/autorizzazione, assoggettandosi nuovamente al pagamento del canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, il Servizio competente ridetermina il canone pagato in anticipo secondo le modalità dell'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 17 – Subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività oggetto del provvedimento, il subentrante è obbligato a richiedere a proprio nome una nuova concessione/autorizzazione, presentando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.6 del presente Regolamento. Nella stessa domanda devono essere inoltre indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Il rilascio della nuova concessione/autorizzazione a favore del subentrante è subordinato alla regolarità del pagamento per le annualità pregresse relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del COSAP, del canone, delle sanzioni amministrative, degli interessi e delle spese di notifica. Tale

condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione della relativa documentazione probatoria.

Art. 18 – Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento, in un congruo termine prima della scadenza, ed è soggetta alle medesime condizioni di cui all'art. 17. Nella domanda vanno inoltre indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 19 – Rinuncia, cessazione anticipata della concessione/autorizzazione

1. La rinuncia al provvedimento deve essere comunicata nelle forme indicate nell'art. 6, comma 1.
2. Chi cessa volontariamente prima del termine stabilito non ha diritto alla restituzione, anche parziale, del canone.

Art. 20 – Sospensione e modifica del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Tutte le concessioni/autorizzazioni si intendono rilasciate, con facoltà di sospensione, modifica o revoca in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante.
2. È richiesto il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione qualora in caso di:
 - a) insegna d'esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda apportare delle variazioni delle dimensioni e della collocazione della stessa, nonché dei materiali, forme e colori;
 - b) impianto pubblicitario permanente, il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda apportare delle variazioni alla struttura del mezzo o alle sue dimensioni;
 - c) occupazione di suolo, il soggetto titolare della concessione/autorizzazione intenda apportare delle variazioni alla superficie occupata.
3. Al di fuori dei casi citati nel comma precedente, è sufficiente la semplice comunicazione delle variazioni richiamando gli estremi dell'autorizzazione originaria in corso di validità. La comunicazione deve essere indirizzata al Servizio competente al rilascio del provvedimento.
4. Non è dovuto il canone per il periodo di sospensione della relativa concessione/autorizzazione. Il provvedimento di modifica della concessione/autorizzazione, qualora comporti una variazione degli elementi di calcolo, ridetermina la corrispondente quota del canone.

Art. 21 – Revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ovvero per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione può procedere alla revoca della concessione/autorizzazione.
2. I provvedimenti di concessione/autorizzazione del sottosuolo sono revocati, di norma, solo per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato relativo al periodo di mancata esposizione o occupazione e della cauzione.

Art. 22 – Procedura ed effetti della revoca

1. Il Servizio competente che ha rilasciato la concessione/autorizzazione notifica il provvedimento di revoca unitamente ad apposito atto di rimozione e/o sgombero e/o di rimessa in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nel provvedimento di revoca è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, a mezzo dell'escussione della cauzione costituita in sede di rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni all'Amministrazione e ai terzi.

Art. 23–Decadenza del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il titolare del provvedimento incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte dal provvedimento di concessione/autorizzazione, e agli obblighi previsti dalla normativa, dal presente Regolamento e dai Regolamenti comunali disciplinanti la materia.
2. Sono inoltre causa di decadenza:
 - a) l'uso difforme o improprio del mezzo pubblicitario o concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico concesso/autorizzato;
 - b) il mancato o insufficiente pagamento del canone o delle sanzioni amministrative. Il Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede preliminarmente a diffidare l'interessato ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, con l'avvertenza che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione/autorizzazione;
 - c) il contegno contrario alla decenza o di disturbo alla quiete pubblica, accertato da una forza di polizia o da un organo ispettivo;
 - d) la cessione a terzi dell'uso dello spazio assegnato in violazione dell'art. 17 del presente Regolamento;
3. Per i provvedimenti di decadenza si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli per la revoca.

Art. 24–Estinzione del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Sono causa del provvedimento di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione o l'avvenuto scioglimento della persona giuridica;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento;
 - c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa/autorizzata l'esposizione pubblicitaria o l'occupazione del suolo, decorsi 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.

TITOLO III –ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I –LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 25–Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) Insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelli contenenti il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, gli indirizzi, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dagli artt. 48 e seguenti del D.P.R. 495/1992. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le vetrofanie, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le vetrofanie, le scritte pitturate;
 - c) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata all'esterno o all'interno di veicoli in genere adibiti a uso pubblico o privato, per conto proprio o altrui;
 - d) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, drappi, pannelli, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - e) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (paline autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, parcometri, panchine, orologi o simili, fioriere, portabiciclette) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - f) Preinsegna e freccia direzionale: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su qualunque manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le loro dimensioni e caratteristiche sono stabilite dall'art. 48, comma 3 del D.P.R. 495/1992;
 - g) Striscione, gonfalone e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, può essere luminoso anche per luce indiretta.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

3. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti si rimanda, in quanto compatibili alle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali disciplinanti la materia.

Art. 26–Divieti

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

2. È vietata l'effettuazione di pubblicità sonora:

a) nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e case di cura, scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità, nonché in tutto il territorio del Comune dalle ore 21:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00;

b) su autoveicoli, motoveicoli, rimorchi o ciclomotori, se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'autorità pubblica sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale.

3. Sono vietati inoltre:

a) l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e sui muri degli edifici e delle recinzioni se non debitamente autorizzati;

b) il lancio di manifestini sull'intero territorio comunale;

c) le forme pubblicitarie che, per contenuto, caratteristiche o circostanze, comportino molestia alle persone, offesa alla decenza, disturbo alla pubblica quiete, intralcio alla circolazione o inosservanza alle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali di polizia e igiene;

d) l'esposizione dei volantini sui veicoli in genere.

4. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

5. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al presente Regolamento devono essere rimossi.

Art. 27 –Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821, lett. c, della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente Regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 185 del 19 dicembre 2000 e aggiornato con le delibere di Consiglio comunale n. 369 del 29 agosto 2006 e n. 299 del 3 luglio 2007.

CAPO II –PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 28 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 495/1992 in relazione al D.Lgs. 285/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti

ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

4. La sosta dei veicoli di cui al comma precedente è consentita soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione. In occasione di particolari eventi (ad esempio mostre o inaugurazioni di punti vendita) detti mezzi pubblicitari potranno essere posizionati in prossimità della sede di detto evento, previo parere degli uffici competenti, per un periodo massimo di 10 giorni antecedenti e 10 giorni successivi alla manifestazione.

Art. 29 – Pubblicità realizzata sui carrelli dei supermercati

1. La pubblicità realizzata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Art. 30 – Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Art. 31 – Striscioni, gonfaloni e stendardi

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni è consentita solo per l'attività istituzionale degli Enti Pubblici territoriali, manifestazioni culturali sportive e ricreative, iniziative sociali, mostre e fiere e soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione.

Art. 32 – Segni orizzontali reclamistici su piani stradali

1. I segni orizzontali reclamistici su piani stradali possono essere autorizzati solo in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilievo individuate o patrocinate dall'Amministrazione.

Art. 33 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie per cui non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, così come disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento, deve essere presentata apposita dichiarazione.

2. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare l'esposizione pubblicitaria, a presentare al Servizio competente alla riscossione del canone, apposita dichiarazione con contestuale versamento del canone, se dovuto.

3. La dichiarazione, anche cumulativa, deve essere presentata mediante modello predisposto e messo a disposizione dall'Amministrazione con l'indicazione di tutti i dati richiesti dal modello stesso.

4. La dichiarazione può essere presentata direttamente al Servizio competente alla riscossione del canone, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero mediante posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'Amministrazione prima dell'inizio della pubblicità.

5. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, previa presentazione della dichiarazione e dell'attestazione di pagamento del canone dovuto, il Servizio preposto provvede alla vidimazione delle locandine, apponendo la data di scadenza dell'esposizione.

6. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

TITOLO IV–PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 34–Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Per il procedimento relativo al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni all'occupazione del suolo con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, si rimanda al “Regolamento Comunale di Telefonia Mobile” in vigore.

2. Ogni occupazione è soggetta al parere preventivo del Servizio competente e alla conformità al succitato Regolamento Comunale.

3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo ammonta a euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i Regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art.35–Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare del provvedimento di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.

4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 1 effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 3.

7. Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente Regolamento nonché quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Art.36–Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi, condutture e impianti in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e impianti in genere non rientranti nell'art. 35 del presente Regolamento in quanto non erogatori di pubblici esercizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2. Ove la misura dell'occupazione del soprassuolo o sottosuolo stradale con le reti di cui al comma 1 non sia tecnicamente dimostrata, essa si considera pari all'intera lunghezza della strada o piazza interessata, come individuata nella toponomastica comunale.

Art. 37 – Occupazioni effettuate su stalli destinati alla sosta a pagamento

1. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

Art. 38 – Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture e impianti di servizio.

Art. 39 – Occupazioni con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa ridotta a 1/4 fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di 1/4 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

2. In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di ¼ per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Art. 40 – Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con infrastrutture e materiali, finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla effettiva occupazione del suolo a esclusione del sottosuolo e soprasuolo con tali strutture, ovvero, quella maggiore risultante dal provvedimento autorizzativo.

Art. 41 – Spettacoli viaggianti e circhi

1. Per il procedimento relativo al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni all'occupazione del suolo con attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi, si rimanda al “Regolamento Comunale per la concessione delle aree e l'esercizio dello spettacolo viaggiante e circhi” in vigore.

2. Ai fini della determinazione del canone la superficie computabile è quella risultante dal provvedimento di concessione, ricalcolata in base ai criteri di cui all'art. 47 e all'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 42 – Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Per il procedimento relativo al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni all'occupazione dei mercati su aree pubbliche, si rimanda al “Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche” in vigore e al Titolo VIII del presente Regolamento.

Art. 43 – Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale

1. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale si rimanda al “Regolamento per la disciplina delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale” in vigore.

TITOLO V – TARIFFE E CANONE

Art. 44 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Udine, in quanto Capoluogo di provincia, appartiene alla classe di Comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 828 della L. 160/2019.

2. I criteri generali per la determinazione della tariffa sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:

a) Suddivisione del territorio in zone di cui ai successivi commi 3 e 4;

b) Graduazione in relazione all'entità della superficie della diffusione pubblicitaria o del suolo occupato espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore per singolo mezzo pubblicitario o superficie di suolo;

c) Graduazione in relazione alla durata della diffusione di messaggi pubblicitari o dell'occupazione di suolo pubblico;

d) Graduazione in ragione della tipologia e della finalità della diffusione di messaggi pubblicitari e dell'occupazione di suolo pubblico;

3. Il territorio comunale per la diffusione dei messaggi pubblicitari è suddiviso in due zone "Zona A" e "Zona B", desunte dagli elementi di centralità, densità di traffico veicolare e del beneficio economico ritraibile, come individuate nell'Allegato TAV.01.

4. Il territorio comunale per l'occupazione di suolo pubblico è suddiviso in tre zone "Zona 1", "Zona 2" e "Zona 3", desunte dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, come individuale nell'Allegato TAV.02.

5. La delibera di determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

6. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) annua o permanente: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione del suolo abbia durata pari o superiore ad un anno solare;

b) giornaliera o temporanea: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione del suolo abbia durata inferiore all'anno solare.

7. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le esenzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 45 – Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico annuali o permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione o l'occupazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale, in base alle diverse tipologie pubblicitarie o di occupazione, per il numero di metri quadrati e infine applicando le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente Regolamento.

2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico permanenti che hanno inizio o fine nel corso dell'anno solare, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. A tal fine il mese durante il quale le esposizioni pubblicitarie o le occupazioni di suolo pubblico si protraggono per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa prevista per le diverse tipologie pubblicitarie, per la superficie espressa in metri quadrati e per il

numero di giorni di esposizione, applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente Regolamento.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera, prevista per le diverse tipologie di occupazione, per la superficie espressa in metri quadrati e per il numero di giorni di occupazione, applicando le riduzioni previste dal presente Regolamento.

5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.

6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari valgono i seguenti criteri:

a) per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi;

b) per i messaggi non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari, indipendentemente dal numero degli stessi;

c) le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso all'unità superiore. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;

d) per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;

e) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate adibite alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

f) per i mezzi aventi dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

g) è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;

h) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario;

i) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;

j) per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera;

k) per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà della tariffa standard giornaliera prevista alla lettera j);

l) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera;

m) per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera;

n) per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita a proiezione.

Art. 46 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno e si intende dovuto e confermato se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 gennaio.

2. Il canone di cui al comma precedente deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 1.000,00 potrà essere corrisposto in massimo quattro rate con scadenza rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno.

3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della dichiarazione, se prevista per la specifica tipologia di mezzo pubblicitario.

3.bis Qualora l'ammontare del canone di cui al comma precedente sia pari o superiore a euro 5.000,00 il titolare dell'autorizzazione/concessione può presentare istanza di rateizzazione in massimo n. 3 rate mensili con scadenza non superiore alla durata di validità dell'autorizzazione/concessione.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a euro 0,50 e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a euro 0,50.

5. Il canone non è dovuto per importi inferiori a euro 5,00.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni e gli interessi di legge, di cui agli artt. 51 e 54 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 e ss.mm.ii.

9. La Giunta, per ragioni tecnico procedurali ovvero per eventi di natura straordinaria, può differire le scadenze ordinarie di versamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 47 – Riduzioni

1. La tariffa relativa al canone per le esposizioni pubblicitarie è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità da chiunque realizzata (con o senza scopo di lucro) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, ricreative, benefiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le superfici delle occupazioni superiori a 1.000 mq. sono computate, ai fini della determinazione del canone, nella misura del 10% per la parte eccedente la soglia dei 1.000 mq..
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in ragione del:
- a) 60%, sino a 100 mq. di occupazione;
- b) 30%, per la parte eccedente i 100 mq. e sino a 1.000 mq.;
- c) 10%, per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a 1/4.
5. La Giunta può altresì prevedere ulteriori riduzioni per le seguenti tipologie di occupazione:
- a) ritenute di particolare interesse pubblico e/o preordinate a opere o lavori di pubblica utilità;
- b) effettuate per fini non economici in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, ricreative, benefiche, sindacali, di categoria e religiose.

Art. 48 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone relativo alle esposizioni pubblicitarie:
- a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- e) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle medesime norme, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della L.289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari, inerenti all'attività commerciale o artigianale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.

2. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) singolarmente o complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare nella medesima area e/o zona di riferimento, rilevabile dall'autorizzazione/concessione;
- b) balconi, verande, bow-windows esimili;
- c) infissi di carattere stabile;
- d) tende solari;
- e) pensiline poste a copertura di porte e finestre;
- f) isolamenti termici "a cappotto";
- g) proiezioni al suolo di aste di bandiere e di insegne;
- h) fioriere e altri elementi di arredo urbano;
- i) rastrelliere portabici destinate esclusivamente all'uso pubblico, a condizione che non contengano o non siano adibite a messaggi pubblicitari e commerciali;
- j) passi carrabili, innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, incluse le occupazioni realizzate con i lavori per l'esecuzione delle opere;
- k) rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- l) impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nel provvedimento di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Amministrazione al termine della concessione medesima;
- m) aree cimiteriali;
- n) condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- o) di durata non superiore a 3 ore;
- p) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
- q) aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi):
- r) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore a di un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- s) per infrastrutture realizzate per i punti di ricarica di veicoli elettrici,
- t) manifestazioni o iniziative a carattere politico da chiunque realizzate, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- u) effettuate per la posa di contenitori per la raccolta di rifiuti urbani e di materiale destinato a procedimenti di recupero e/o riciclo;
- v) effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- w) funzionali all'attività commerciale o artigianale o di produzione di beni o servizi situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi;
- x) effettuate per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, ricreative, sportive, cultura, e ricerca scientifica da Enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986;

3. La Giunta può altresì prevedere ulteriori esenzioni per le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) funzionali ad attività colpite da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale;
- b) pregiudicate da notevoli disagi arrecati da ragioni di ordine pubblico;
- c) effettuate per fini non economici in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, ricreative, benefiche, sindacali, di categoria e religiose realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione.

4. Sono altresì esenti dal canone le occupazioni effettuate dai seguenti soggetti:

- a) Stato, Enti pubblici territoriali;
- b) ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- c) dalle Parrocchie per sagre tradizionali annuali.

TITOLO VI-ACCERTAMENTI, INDENNITÀ E SANZIONI

Art. 49 – Accertamenti

1. L'Amministrazione, attraverso il Servizio competente, provvede alla verifica e all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le esposizioni o le occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L.160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica ed è quindi idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 18,00 con riferimento a ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Art. 50 – Le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le esposizioni pubblicitarie o le occupazioni di suolo pubblico:

- a) prive della concessione/autorizzazione comunale;
- b) difformi dalle disposizioni contenute nel provvedimento concessorio/autorizzativo;
- c) eccedenti la superficie di esposizione pubblicitaria o di occupazione di suolo autorizzato;
- d) protratte oltre il termine stabilito nel provvedimento di concessione/autorizzazione senza rinnovo o proroga dello stesso;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione ovvero dichiarata la revoca o la decadenza.

2. Le esposizioni pubblicitarie o le occupazioni abusive possono essere accertate mediante verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi di Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all'art. 1, comma 179 della L. 296/2006. Il predetto verbale costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute alla cui determinazione provvede il Servizio competente, dandone notizia all'interessato mediante notifica di apposito avviso nei modi e nei termini di legge, contenente intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. L'avviso contiene inoltre, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, l'ammontare delle sanzioni e delle indennità previste all'articolo seguente, dovute dal contravventore.

Art. 51 – Sanzioni e indennità

1. Alla diffusione di messaggi pubblicitari e alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti la diffusione di messaggi e le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendole invece come temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/1992.

2. L'Amministrazione procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari e delle occupazioni prive della prescritta concessione/autorizzazione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o le occupazioni o per conto dei quali la pubblicità stessa è stata effettuata.

3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria o l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sana l'esposizione o l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

5. Le altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/1992.

6. Nei casi di omesso o parziale versamento del canone alla scadenza è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'ammontare del canone non versato o versato parzialmente. Per il tardivo versamento del canone è applicata la sanzione amministrativa pari al 15% del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

7. Le sanzioni di cui al comma precedente, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della L.160/2019.

Art. 52 – Rateazione del pagamento

1. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 160/2019 in materia di dilazione.

Art. 53 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante gli strumenti di legge al tempo in vigore. In particolare, mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. 602/1973 e mediante la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019 e ss.mm.ii.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione dei materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di diffusione di messaggi pubblicitari o di occupazioni realizzati abusivamente. Tale recupero può avvenire contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, ovvero con altro atto così come previsto dall'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.

Art. 54 – Interessi

1. La misura degli interessi sugli importi dovuti all'Amministrazione è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale aggiornato annualmente dal legislatore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali sull'importo del canone, escluse le sanzioni, dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari e le occupazioni abusive, gli interessi legali si applicano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione mediante apposito verbale.

Art. 55 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 del codice civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno, calcolati dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

3. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a euro 18,00, al netto degli interessi maturati.

4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere effettuati anche mediante compensazione con somme dovute per lo stesso titolo.

5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari e/o delle occupazioni nel corso dell'anno ovvero la rinuncia alle stesse non danno diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione/autorizzazione effettuata dall'Amministrazione per esigenze di utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico dell'Amministrazione stessa.

TITOLO VII–SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 56 – Gestione del servizio

1. Il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti, contenenti comunicati aventi le finalità indicate al precedente articolo.

Art. 57 – Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. La superficie massima degli impianti destinati al servizio pubbliche affissioni è indicata nell'art. 25 del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. La superficie degli impianti per le affissioni viene ripartito come segue:

a) 25% destinato alle affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque priva di rilevanza economica, e per l'affissione diretta dei manifesti da parte dei soggetti di cui all'art. 58 del presente Regolamento;

b) 75% destinato alle affissioni pubbliche di natura commerciale.

3. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, per causa di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Art. 58–Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare specifica richiesta di prenotazione spazi al servizio affissioni.

2. Il servizio affissioni provvede al calcolo del canone dovuto per il servizio e alla programmazione delle uscite dei manifesti in base alla disponibilità degli spazi.

3. La commissione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.

4. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

5. Eventuali modifiche alla commissione dovranno pervenire al servizio affissioni almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.

6. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della richiesta di cui al comma 1 con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
7. Le prenotazioni telefoniche devono essere confermate tramite invio della richiesta di prenotazione spazi con relativa attestazione del pagamento del canone dovuto entro 3 giorni altrimenti la prenotazione verrà annullata.
8. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui al precedente quarto comma.
9. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita al completo.
10. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
11. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
12. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
13. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
14. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
15. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o dentro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 26,00 per ciascuna commissione. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
16. Presso l'ufficio del servizio affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
17. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi e dalla disponibilità del servizio.
18. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
19. La successiva integrazione del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata, non costituisce nuova o separata commissione.
20. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del canone pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni senza l'applicazione della maggiorazione prevista per l'affissione in zona centrale.
21. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
22. Se i manifesti vengono consegnati in ritardo rispetto alla data di inizio affissione, il Comune provvederà all'affissione entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di consegna del materiale, fermo restando la data di fine esposizione prenotata.

23. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi con orientamento da sinistra a destra e dall'alto in basso.

24. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione.

25. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti che la durata dell'affissione.

26. I manifesti pervenuti per le affissioni senza la relativa commissione e le eccedenze di ogni genere, se non richiesti o ritirati dal committente entro 20 giorni da quando pervenuti, saranno inviati al macero senza avviso.

27. Gli eventuali reclami o richieste della nota posizioni riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al servizio affissioni non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Art. 59–Tariffe

1. La determinazione delle tariffe è disciplinata dall'art. 44 del presente Regolamento.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe sono individuati oltre che dagli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44 del presente Regolamento e in ragione della quantità dei fogli da affiggere.

Art.60–Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio stesso.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm.70 x cm. 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

3. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

5. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta.

Art.61–Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. La contemporanea presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dal comma precedente fa decadere il diritto alla riduzione.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro.
4. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa.
5. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.
6. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 62–Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 63–Riscossione

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente all'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 46 del presente Regolamento.

Art. 64 – Obblighi, divieti e disposizioni diverse

1. È vietata l'affissione dei manifesti in luoghi o su impianti diversi da quelli all'uopo destinati.
2. È vietata inoltre l'affissione di manifesti che per contenuto comportino offesa alla decenza, alla morale e alla dignità delle persone.
3. I poster o le affissioni con superficie di 18 mq. non potranno recare una pluralità di messaggi pubblicitari ancorché sia utilizzato uno o più manifesti. È consentita, invece, la ripetizione di un unico messaggio anche con più manifesti atti a ricoprire l'intera superficie disponibile.
4. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro.

Art. 65–Vigilanza e sanzioni

1. Il servizio affissioni, oltre agli organi di Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui all'art. 1, comma 179 della L. 296/2006, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 51 del presente Regolamento.

TITOLO VIII - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI

Art. 66 – Presupposto del canone

1. Il canone di cui al presente Capo sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe si applica quanto disciplinato dal comma 837 al comma 843 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Art. 67 – Soggetto Passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in proporzione alla superficie risultante dal provvedimento o, in mancanza alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa in vigore.

Art. 68 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.

3. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:

a) Suddivisione del territorio in zone di cui al successivo commi 4;

b) Graduazione in relazione all'entità della superficie del suolo occupato espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) Graduazione in relazione alla durata dell'occupazione di suolo pubblico;

d) Graduazione in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione di suolo pubblico;

4. Il territorio comunale per l'occupazione di suolo pubblico è suddiviso in tre zone "Zona 1", "Zona 2" e "Zona 3", desunte dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, come individuale nell'Allegato TAV.02.

4 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 843 della L. 160/2019, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere previste riduzioni, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento.

6. La tariffa di cui al comma 3 è frazionata per ore, fino a un massimo di 9 ore, come disposto dall'art. 1, comma 843 della L. 160/2019, in ragione della superficie occupata.

7. Gli orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, sono disciplinati dal "Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche" in vigore.

8. La determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta; le tariffe devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e qualora non approvate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 69 – Criteri per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali o permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale, in base alle diverse tipologie di occupazione, per il numero di metri quadrati e infine applicando le riduzioni previste dal presente Regolamento.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti che hanno inizio o fine nel corso dell'anno solare, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. A tal fine il mese durante il quale le occupazioni di suolo pubblico si protraggono per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa oraria, prevista per le diverse tipologie di occupazione, per la superficie espressa in metri quadrati e per il numero di ore di occupazione, applicando le riduzioni previste dal presente Regolamento. Qualora la durata effettiva dell'occupazione sia superiore a 9 ore, il canone è calcolato in base alla tariffa giornaliera.

3 bis. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale in sede di approvazione delle tariffe è stabilita, ai sensi della L. 160/2019, art. 1 comma 843 una riduzione dal 30% al 40% del canone complessivamente determinato.

Art. 69 - bis – Disposizioni generali

1. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente Titolo si rimanda a quanto contenuto nei Titoli precedenti.

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 – Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento si intendono superate, in particolare sono abrogati il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e il Regolamento per l'effettuazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Sono fatte salve le norme e i procedimenti speciali imposti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari relative all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità e ogni altra in quanto compatibile.